

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

(in Euro)

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	ESERCIZIO 2008 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2009 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2010 (previsione assestata)	Previsione del Bilancio 2011	1° anno successivo 2012	2° anno successivo 2013	
	2	2	3	4	5	6	
Imposte							
Imposta sulle assicurazioni R.C.A.	10.155.025,97	10.557.834,35	10.030.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	-0,30%
Addizionale energia elettrica	5.778.626,44	4.717.813,68	5.025.246,45	4.800.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	-4,48%
Tributo per esercizio funzioni di tutela, prot. ed igiene dell'ambiente	1.919.830,63	1.979.772,57	2.074.500,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	-2,63%
I.P.T.	5.681.086,41	5.775.846,93	5.451.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,90%
Compartecipazione all'IRPEF	6.538.635,42	7.193.470,04	7.475.380,68	3.834.953,76	2.469.337,96	2.462.487,29	-48,70%
Tasse							
T.O.S.A.P.	-	-	-	-	-	-	-
Tassa per la partecipazione a concorsi	1.810,89	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Tributi speciali ed altre ent. proprie							
Tributo speciale per deposito in discarica rifiuti solidi (l. 549/95)	250.000,00	250.000,00	348.391,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-28,24%
TOTALE	30.325.015,76	30.474.737,57	30.404.518,29	26.404.953,76	25.339.337,96	25.332.487,29	-13,15%

\\srvnas01\utenzaH\BILANCIO\Bil-2011\relazione prev. programmi\2011.xls\2.1 - Fonti Finanz.

2.2.1.2 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.3 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti in

2.2.1.4 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli.

VEDI NOTE PAGINE SEGUENTI

SINTESI DELLE NOVITÀ PREVISTE SUL FEDERALISMO FISCALE

Con la definitiva approvazione della legge delega L. n. 42 del 5 maggio 2009, al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è stato compiuto un passo importante, anche se non ancora decisivo, in vista del riassetto delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo che caratterizzano l'attuale forma di stato italiana.

La nuova corposa devoluzione di funzioni normative ed amministrative da essa prevista, tuttavia, è ancora ben lungi dall'essere compiutamente realizzata e supportata da una parallela devoluzione dei poteri di gestione delle risorse finanziarie necessarie per garantire l'ottimale esercizio di tali funzioni.

Gli obiettivi della legge “Calderoli” sono riassunti all’art. 1, ai sensi dei quali la legge costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I contenuti della legge possono essere distinti nei seguenti quattro blocchi:

1. disposizioni in materia di principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
2. disposizioni che disciplinano i meccanismi di finanziamento delle funzioni ordinarie di regioni ed enti locali;
3. disposizioni che disciplinano gli strumenti statali di finanziamento aggiuntivo, ovvero finalizzati a finanziare funzioni di regioni ed enti locali diverse da quelle ordinarie;
4. disposizioni in materia di patrimonio di regioni ed enti locali

Le funzioni ordinarie di competenza locale sono classificate, così come definito dall'art. 11 comma 1 della L. 42 del 5 maggio 2009 in

- “*spese riconducibili alle funzioni fondamentali*” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p) così, come individuate dalla legislazione statale;
- “*spese relative alle altre funzioni*”.
- “**spese finanziate con contributi speciali**”

Il finanziamento delle spese dovrà avvenire, per le Province, come indicato nella tabella che segue.

Funzioni	Modalità Finanziamento Province	Criteri Finanziamento
Funzioni Fondamentali	<ul style="list-style-type: none"> • Tributi propri legati al trasporto • su gomma • Compartecipazione ad un tributo • erariale 	Mediante fabbisogno standard
Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Tributi propri (anche di scopo) • Compartecipazioni a tubuli • erariali e regionali • Fondo perequativo 	Mediante Capacità fiscale
Contributi speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Unione Europea • Cofinanziamenti nazionali 	Una tantum

Il Decreto Legislativo 26 novembre 2010 n. 216 (in G.U. n. 294 del 17 dicembre 2010 – in vigore dal 18 dicembre 2010), emanato in attuazione alla Legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 che individua nello specifico le modalità di attuazione del federalismo fiscale, individua i fabbisogni standard che puntano a soddisfare le esigenze dei cittadini promuovendo un uso più efficiente delle risorse pubbliche. Il procedimento di individuazione di questi indicatori è affidato alla Società per gli Studi di Settore - Sose, con la collaborazione di altri soggetti quali l'Istat e la Ragioneria di Stato. La determinazione dei fabbisogni standard rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale. L'avvio della fase transitoria per il superamento della fase storica è previsto a partire dal 2012 e terminerà nel 2017 con la tempistica sotto riportata:

- nel 2011 **verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2012**, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3 del decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
- nel 2012 **verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2013**, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali, sempre in riferimento all'art. 3 del decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

- nel 2013 **verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2014**, riguardo a tutte le funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo .

Inoltre il Decreto Legislativo stabilisce in via provvisoria, e in attesa del varo della Carta delle Autonomie, le funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province. Per quel che riguarda nello specifico le Province, queste sono individuate in:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, **nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n . 42;**
- funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- funzioni nel campo dei trasporti;
- funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- funzioni nel campo della tutela ambientale;
- funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.



ENTRATE TRIBUTARIE

Il Titolo I è costituito da imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Il sistema tributario provinciale si presenta immutato e senza ulteriori ampliamenti dell'autonomia impositiva anche in considerazione di quanto stabilito dal D.L. 112/2008 art. 77 bis comma 30 che così recita: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)."

L'andamento delle entrate tributarie della Provincia, di seguito graficamente rappresentato per la categoria delle "imposte", risente della crisi economica-finanziaria che ha investito i mercati internazionali dal mese di ottobre 2008, con ripercussioni negative sulle principali entrate tributarie provinciali che, come è noto, dipendono principalmente dal mercato dell'auto (IPT e Imposta RCA) e dal mercato dell'energia elettrica, fattori chiave di crescita.

Lo scenario economico negativo e il divieto di aumento della pressione fiscale sopra richiamato impongono una previsione di crescita per il 2011/2013 prudenziale.



Nello specifico:

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Il Legislatore ha previsto, a fine anni novanta, che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, meglio conosciuta come "RCA", fosse attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. (Art.60, Dlgs 15 dicembre 1997, n.446). L'aliquota dell'imposta sui premi assicurativi per la responsabilità civile obbligatoria è determinata nella misura del 12,50% (Art.1 bis, Legge 29/10/1961, n. 1216). Il tributo è accertato e riscosso sulla base dei versamenti direttamente effettuati dai servizi di riscossione tributi della località dove ha sede l'istituto assicurativo. Il flusso del gettito d'imposta relativo alla RCAuto, nel corso degli anni, ha certamente dimostrato qualche incongruenza legata soprattutto alla mancanza di una adeguata forma di possibile monitoraggio dell'entrata stessa, questo perché la Provincia non è il titolare giuridico dell'imposizione ma solo un beneficiario del gettito. L'attuale crisi economica mondiale e la tendenza alla diversificazione delle polizze RCAuto su nuove piattaforme on line, con evidenti riduzioni di costo, ha come conseguenza il fatto che le previsioni d'incasso non possano registrare incrementi. La rendicontazione mensile dell'imposta introdotta dal legislatore con onere a carico dei concessionari, non è altro che un riscontro successivo sulla base di dati autocertificati e relativi esclusivamente a quanto loro riversato da parte delle compagnie di assicurazione. Lo stanziamento per l'anno 2011 e del successivo biennio 2012/2013 di € 10.000.000 tiene conto degli effettivi incassi del 2010 in calo rispetto a quelli registrati nel 2009. Non vengono previsti incrementi di risorse per il 2011/2012 per effetto delle numerose iniziative adottate dalle diverse compagnie (pacchetti assicurativi a costi più contenuti).

ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

L'addizionale sui consumi elettrici è stata sostituita, dall'art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. La misura dell'imposta è stabilita in € 9,30 per mille kwh con la possibilità, utilizzata da questo ente, di elevare l'aliquota sino ad un tetto massimo di € 11,40. La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ha introdotto a fianco degli operatori tradizionalmente presenti sul mercato (ENEL) nuovi soggetti, i cosiddetti "grossisti" che distribuiscono energia elettrica e riversano alla provincia l'addizionale trattenuta sui consumi sulla base di acconti mensili con conguaglio finale a consuntivo, nel mese di febbraio dell'anno successivo. Tale liberalizzazione di mercato ha generato una forte variabilità degli operatori di difficile monitoraggio. La previsione 2011 è stata quantificata sulla base dei versamenti 2010 sia da parte dell'Enel che degli operatori del mercato libero dell'energia elettrica.

TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE.

A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993 un tributo annuale a favore delle province (art 19 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504).

Il tributo viene commisurato alla superficie degli immobili assoggettati dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

La tariffa della Provincia di Savona è fissata dall'anno finanziario 1996 nella misura del 5% della tassa / tariffa sui rifiuti solidi urbani comunali. La tariffa rimane confermata per il 2011 dalla Deliberazione di G.P.n. 226 del 26/10/2010. Il TEFA per come è attualmente strutturato è di fatto un tributo a gestione indiretta che soggiace alle diverse tempistiche di incasso della tassa rifiuti/tariffa Ronchi dei singoli comuni, e quindi, a causa della sua strutturazione, di tributo correlato all'incasso di un altro, ha una difficoltà intrinseca previsionale. La previsione del triennio 2011/2013 è in linea con quanto introitato nel 2010. A far data dal 29/01/2008 è entrato in vigore il D.Lgs 16/1/2008 n.4 che all'art. 2 comma 44 ha fatto salva l'applicazione del tributo di cui all'art.19 del d.lgs 30/12/92 n.504 ossia del tributo ambientale.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, con la circolare n. 3/Df dell'11 novembre 2010, ha fornito chiarimenti circa l'applicazione delle tipologie delle tariffe di smaltimento di rifiuti. In primo luogo essa ha stabilito che i regolamenti che avevano introdotto la Tarsu e la Tia1 – Tariffa di igiene ambientale, già approvati dai Comuni possono essere adattati all'evoluzione interpretativa della normativa vigente. I Comuni, inoltre, possono introdurre anche la Tia2- Tariffa

integrata ambientale poiché, non essendo stato emanato entro il 30 giugno 2010 il regolamento previsto dall'art. 238, c. 6, del D.Lgs. 152/2006, si applicano anche alla Tia1 le nuove disposizioni dell'art. 14, c. 33 del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza, ai sensi dei commi 1 e 11 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, i regolamenti Tarsu e Tia1 vigenti continuano ad esplicare i loro effetti fino a quando i Comuni non dispongono facoltativamente il passaggio alla Tia2 o fino a quando non verrà emanato il regolamento che li obbligherebbe tutti all'applicazione della Tia2.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A.

La Provincia ha approvato apposito Regolamento IPT con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143/78568 del 27/10/1998 e s.m.i. Le tariffe anche per il 2011 come da Delibera di Giunta n. 225 del 26/10/2010 sono state confermate nello stesso importo degli anni passati.

L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero delle Finanze in data 27.11.98 n. 435, il quale stabilisce le misure per tipo e potenza dei veicoli, aumentata del 30%, ai sensi dell'art. 1 comma 154 della Legge 296/2006. L'imposta colpisce i passaggi di proprietà degli autoveicoli iscritti al P.R.A.: il gettito risente in misura rilevante sia dell'effetto delle iscrizioni di veicoli nuovi che delle trascrizioni dei passaggi sull'usato.

Il servizio è stato esternalizzato con Convenzione agli Uffici Provinciali del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I che provvedono all'accertamento e alla riscossione. La previsione per il triennio 2011/2013 è in linea con l'assestato 2010 e tiene conto della flessione dovuta alla crisi del mercato automobilistico.

COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.

La compartecipazione all'I.R.P.E.F. è confermata nella misura dell'1% del gettito dell'imposta. Lo stanziamento è stato decurtato per € 1.334.380,72 a seguito del taglio del trasferimento statale di complessivi 1.778.057,64, per la retrocessione ad Anas di una parte della viabilità ex statale (Ex S.S. n. 1 - Aurelia) in attuazione del DPCM 16/12/2008 "Riconversione della rete stradale di interesse nazionale della Regione Liguria" e del DPCM del 5 novembre u.s. in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che determina il 1° febbraio 2011 come data ultima per la retrocessione dell'Aurelia e parte della SS29 ad Anas.

Inoltre la manovra estiva DL 78/2010 convertita con la legge n. 122 del 30 luglio 2010, prevede che le Province concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con una riduzione delle risorse spettanti, pari ad euro 300 milioni per il 2011 e 500 milioni a decorrere dal 2012. Tale riduzione per il nostro Ente equivale a 2.004.786,28 di euro nel 2011, a 3.341.310,47 nel 2012-2013 e si riflette anch'essa in una decurtazione della compartecipazione I.R.P.E.F, in quanto il Ministero dell'Interno è autorizzato, in base all'ex art. 31 c. 14 della legge 289/2002 a decurtare i trasferimenti erariali e, ove incapienti, le somme dovute a titolo di compartecipazione, per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali.

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'imposizione del tributo è di competenza della Regione nel cui territorio si trova la discarica. La Regione a sua volta, corrisponde la quota di spettanza della Provincia sulla base della ripartizione del gettito regionale ed è commisurata alla quantità dei rifiuti conferiti. Una quota minima del 10% spetta alle province ai sensi dell'art. 3 comma 27 della L. 549/1995, in relazione all'attività di controllo ad esse demandate. Il versamento del tributo annuo viene suddiviso in quattro versamenti periodici a carattere trimestrale, con riversamento effettivo entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. La previsione di entrata (euro 250.000) è basata sull'analisi del trend storico.

TASSE

Non è stato previsto alcun stanziamento per questa categoria di entrata.